

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 75/CGF – RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Franco Massi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/GIULIANOVA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

Con preannuncio di reclamo del 22.9.2010 la società Giulianova Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti: ad inizio gara, un gruppetto di nove tifosi ospiti, dal settore a loro riservato, intonava cori offensivi nei confronti del Ministro Maroni; nel corso del primo tempo, al sopra citato gruppetto si aggiungevano altri tifosi e reiteravano i cori. Analogo trattamento veniva riservato al Presidente della società Giulianova.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 30.9.2010, un’ampia memoria difensiva con la quale si riteneva che la sanzione fosse sproporzionata in quanto:

- la tifoseria del Giulianova ha scelto questa forma di contestazione per colpire la società che, a causa della responsabilità oggettiva, finisce per pagare due volte: la domenica sul campo insulti ed offese, il martedì il salato conto del Giudice Sportivo; alla data odierna, infatti, ha già patito ammende per un totale di €12.000,00 in appena 5 gare di campionato;

- la società reclamante, anche attraverso una mirata campagna pubblicitaria, si è sempre adoperata per promuovere la sottoscrizione della tessera del tifoso e si dissocia, moralmente ancor più che formalmente, dal comportamento dei propri tifosi;

- a fronte di un’attività di contestazione contro la tessera del tifoso messa in atto da tutte le tifoserie delle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro, si rileva come alle squadre di Serie A e Serie B non sia stata inflitta alcuna sanzione mentre ben 7 squadre di Lega Pro sono state, ad oggi, sanzionate;

- non sono state prese in considerazione le scriminanti previste dall’art. 13 C.G.S., che prevede l’assenza di responsabilità delle società in presenza di almeno tre delle circostanze previste dallo stesso articolo. Infatti, la società Giulianova, pur essendo squadra ospite, ha fornito la massima collaborazione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza; già dalla settimana precedente la gara è stata in perenne contatto con le forze dell’ordine per attuare tutte le misure di prevenzione possibili; la circostanza che soltanto 9 tifosi dei 50 presenti abbiano intonato i cori evidenziano la volontà degli altri di dissociarsi da questo comportamento.

Si chiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Giulianova Calcio, nella persona del dottor Tambone, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte preso atto del fatto che, ad oggi, soltanto le squadre di calcio iscritte al campionato della Lega Professionisti di Serie C (Lega Pro) risultano essere state sanzionate per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso";

- preso atto che per il Giulianova Calcio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per tali comportamenti;

- ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/JUVE STABIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La società A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 23.9.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell'ammenda di €4.000,00 in riferimento alla gara Pisa/Juve Stabia del 19.9.2010.

Il reclamo, diretto a ottenere la sostituzione della sanzione dell'ammenda con quella dell'ammonizione oppure una riduzione della misura dell'ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di sostituzione della sanzione dell'ammenda con quella dell'ammonizione oppure di riduzione della misura dell'ammenda, un'incongruenza tra il rapporto dell'Arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale; in secondo luogo, la società reclamante lamenta la mancata valutazione della circostanza attenuante della resipiscenza dell'autore del fatto. Osserva questa Corte di Giustizia Federale che la denunciata incongruenza tra il rapporto dell'Arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale non esiste, in quanto si tratta di due episodi, il primo avvenuto quando l'Arbitro rientrava negli spogliatoi (v. rapporto dell'Arbitro), il secondo avvenuto invece nel corridoio davanti allo spogliatoio dell'Arbitro alla presenza del Collaboratore della Procura Federale. Ciò trova una conferma nella motivazione della decisione del Giudice Sportivo che si riferisce a "reiterate frasi offensive e minacciose".

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai referti di gara, tra i quali è compresa anche la relazione del Collaboratore della Procura Federale, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta precisa e circostanziata, il reclamo, per quanto riguarda il primo motivo dello stesso, deve essere respinto anche perché la società reclamante non ha fornito alcuna prova che i fatti addebitati alla "persona non identificata", ma "qualificatasi come Presidente del Pisa", si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'Arbitro e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale.

Quanto poi alla doglianza della società reclamante della mancata valutazione della circostanza attenuante della resipiscenza dell'autore dei fatti, la Società reclamante dimentica che le frasi offensive e minacciose sono state proferite dal Presidente della stessa e che, pertanto, per la carica rivestita dal responsabile dei fatti sono da considerarsi più gravi rispetto a quelle proferite da un semplice sostenitore.

Il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SAVONA CALCIO 1907 FBC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO PATRIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 26/DIV del 21.9.2010)

Con preannuncio di reclamo del 24.9.2010 la società Savona Calcio 1907 F.B.C. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti: al 24° del primo tempo, una sessantina di tifosi locali, dopo aver ripetuto un paio di volte il coro "No alla tessera del tifoso!", concludevano intonando, una sola volta, un coro offensivo nei confronti del Ministro Maroni.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 4.10.2010, una memoria difensiva con la quale si riteneva che la sanzione fosse ingiustificata ed eccessiva in quanto:

- pur essendo la società ligure alla prima esperienza in ambito professionistico, aveva sempre approntato tutte le necessarie misure di prevenzione richieste dalla vigente normativa. Anche durante la partita in cui si sono verificati i fatti di cui al presente ricorso, il commissario di campo aveva qualificato come "idonee" le misure di sicurezza poste in essere durante la partita;

- sempre dal rapporto del commissario di campo emergeva con chiarezza che la frase ingiuriosa rivolta al Ministro dell'Interno era stata pronunciata "una e una sola volta". L'unicità dell'episodio era la diretta conseguenza del pronto intervento del personale addetto alla sicurezza, che si era subito adoperato per porre fine al coro offensivo;

- la società si era subito dissociata dall'episodio, sia sul proprio sito web che sulle principali testate giornalistiche;

- nessuna contestazione era stata mossa alla società in merito alla mancata e/o omessa prevenzione e vigilanza, risultando così dimostrata un'ulteriore attenuante tra quelle previste dall'art. 13 C.G.S..

La difesa, pertanto, riteneva coesistenti almeno tre delle ipotesi attenuanti che avrebbero dovuto far considerare la società esente da responsabilità per i fatti commessi dai propri tifosi.

Si chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure e, in via subordinata, la riduzione della stessa anche al di sotto del minimo edittale.

All'odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società Savona Calcio 1907 F.B.C.

La Corte preso atto che per il Savona Calcio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso";

- ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto del Savona Calcio 1907 FBC S.p.A. di Savona riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PREITE ANDREA ALDO SEGUITO GARA PAVIA/BASSANO VIRTUS DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Preite Andrea Aldo, seguito gara Pavia/Bassano Virtus disputatasi il 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5 ottobre 2010), in quanto, per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro; espulso, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive e non ottemperava prontamente al provvedimento disciplinare, sedendosi in panchina e costringendo l’arbitro a sollecitare più volte la sua uscita dal terreno di gioco.

Il ricorrente, dopo aver esposto una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata nei referti arbitrali, considerando “falso” quanto in essi riportato e chiedendo altresì l’esame di un filmato inerente i fatti accaduti, chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore.

La Corte, ritenendo l’esame del filmato una procedura da effettuarsi solo in casi strettamente necessari in base a quanto previsto nel Codice di Giustizia Sportiva, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto degli arbitri e dei suoi assistenti e valutati con attenzione gli accadimenti, ritiene di non accogliere il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Marco Lipari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/TARANTO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

La società A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 7.10.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di €6.000,00 in riferimento alla gara Pisa/Taranto del 5.10.2010.

Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l’annullamento e/o la revoca del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata a € 1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. In secondo luogo, la Società reclamante si duole per l’omessa valutazione di circostanze attenuanti.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, che, oltre tutto, è confermato dalla relazione del Collaboratore della Procura federale, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della Società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale.

Quanto alla doglianza della Società reclamante di un’omessa valutazione di circostanze attenuanti, va rilevato che nel caso di specie non ricorrono almeno tre delle circostanze esimenti richieste all’art. 13 C.G.S., che, pertanto, è inapplicabile.

Da ultimo, la sanzione di €6.000,00 appare congrua se si tiene conto della circostanza che la società reclamante risulta recidiva. Infatti, nel solo scorcio del campionato 2009/2010 la società reclamante risulta sanzionata almeno una volta con la pena dell'ammenda (v. Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010).

Il ricorso va respinto.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIATORE CARPARELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL'11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

Con decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico resa pubblica con CU n. 41/DIV del 12.10.2010, è stata irrogata la squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Carparelli Marco, tesserato in favore della società Pisa 1909 S.S. S.r.l., per aver proferito una frase blasfema non percepita dall'arbitro e riportata nel referto del rappresentante della Procura Federale il quale al punto 1b) del citato documento riporta testualmente: *“al 26° del secondo tempo il calciatore Signor Carparelli Marco calciatore del Pisa) a seguito di un fuorigioco fischiato dall'arbitro, trovatosi nella metà del campo imprecava in modo del tutto chiaro e facilmente percepibile più volte.....”*.

Con atto inoltrato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 8 C.G.S., la società pisana contestava la decisione di I° grado sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

a) la motivazione addotta a fondamento della sanzione si basa su presupposti infondati e la condotta antidoverosa è stata erroneamente attribuita al Carparelli;

b) la presunta espressione blasfema non è stata rilevata dagli Ufficiali di gara;

c) l'espressione è stata riportata esclusivamente dal collaboratore della Procura Federale che dichiara che l'imprecazione era chiara e facilmente percepibile;

d) a giudizio del reclamante emergono significative incongruenze rispetto a quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale sia in relazione al momento in cui l'evento si sarebbe verificato sia rispetto alla rilevabilità da parte degli ufficiali di gara dell'espressione proferita dal calciatore, sia rispetto alla chiara e facile percepibilità dell'espressione stessa;

e) la distanza tra il collaboratore della Procura ed il calciatore era tale per cui non si sarebbe potuta percepire con chiarezza tale espressione.

Tanto premesso l'S.S. Pisa 1909 S.r.l. chiede alla Corte di Giustizia Federale che venga annullata e/o revocata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale ed in via istruttoria, chiede acquisirsi a discarico, un filmato e un articolo di stampa in ordine alla gara Atalanta/Reggina del 25.9.2010, riferendo di analogo comportamento lo stesso rappresentante della Procura Federale.

Preliminarmente, per ordine sistematico, occorre esaminare il profilo relativo all'ammissibilità del presente ricorso ex art. 37, comma 8 C.G.S.

La Corte osserva come l'analisi letterale della norma di riferimento consente agli interessati di avvalersi della via d'urgenza nel caso di squalifica per una sola giornata di gara, esclusivamente nell'ipotesi in cui si controverta in materia di sanzioni per le quali è ammesso l'utilizzo di immagini televisive come fonte di prova.

Orbene, nel caso di specie, è indubbio che la condotta antiregolamentare attribuita al calciatore Carparelli rientri tra quei casi (espressione blasfema) tassativamente previsti dall'art. 35, comma 1.3. C.G.S.

Sotto tale profilo, dunque, il ricorso deve dichiararsi ammissibile.

Venendo, poi, al merito della questione, si osserva che il ricorso meriti accoglimento sotto il profilo squisitamente processuale. E ciò sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Il plesso normativo di riferimento (cfr art. 35, comma 1.3 e 37, comma 8 C.G.S.), disciplina in maniera chiara l'iter procedurale ed individua con altrettanta chiarezza gli attori di tale speciale procedimento.

Per quanto qui interessa, *"...il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza..."*.

Dall'esame degli atti di causa emerge, invece, che la Procura Federale non ha ritualmente introdotto negli atti al vaglio del Giudice Sportivo, la segnalazione del presunto comportamento antidoveroso imputato al tesserato Carparelli, essendosi limitata, la Collaboratrice dell'Ufficio requirente, a refertare sui moduli a sua disposizione, la presunta espressione blasfema attribuita calciatore della compagine pisana che, in quel frangente, si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli Ufficiali di gara.

Conseguentemente il Giudice di prime cure ha errato allorché ha deciso di apprezzare quanto refertato dal Collaboratore della Procura Federale in ordine a tale singolare fattispecie atteso che, come sopra precisato, detta segnalazione doveva essere introdotta con il mezzo previsto dal più volte citato art. 35, comma 1.3. C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal calciatore Carparelli Marco e annulla l'impugnata delibera.

La C.G.F. avendo rilevato la sussistenza della legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione, ammette il ricorso a norma dell'art. 37.8 C.G.S. ultima parte.

Avendo, peraltro, il Giudice Sportivo deciso in prime cure senza l'uso della prova televisiva ritiene nulla la sanzione comminata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'1 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete